



COMUNE DI MAGLIANO SABINA

PROVINCIA DI RIETI

Tel. 0744.910336 Fax 0744.919903 email areavigilanza@comune.maglianosabina.ri.it

POLIZIA LOCALE

IL SINDACO

- **VISTA la Legge 21.11.2000, n° 353, legge - quadro in materia di incendi boschivi;**
- **VISTO l'art. 65 della legge regionale 28 Ottobre 2002, n. 39 - Norme in materia di gestione delle risorse forestali in cui, in attesa dell'adozione del piano di cui all'articolo 64, il periodo a rischio di incendi boschivi è considerato quello compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre e costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall'inizio di maggio a fine ottobre;**
- **VISTO Regolamento regionale 18 aprile 2005, n.7 di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39;**
- **VISTO in d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;**

RENDE NOTO

Art 91 Regolamento 7/2005 (Divieto di accensione del fuoco)

1. Nel periodo a rischio di incendio è vietato:

a) accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive:

1) nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati;

2) nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi;

b) far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio, salvi i casi di cui dell'articolo 92, comma 1.

Art. 92 Regolamento 7/2005 (Condizioni per l'uso del fuoco)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 91, l'uso del fuoco è consentito:

a) a coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, solo se strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, adottando le necessarie cautele del caso, in linea con le indicazioni di cui al comma 5;

b) per l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi e pascolivi. L'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide ed il fuoco deve estinguersi non oltre le ore 11:00 antimeridiane, oppure deve accendersi dopo le ore 17:00. Il terreno su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione e si devono adottare le necessarie cautele in conformità con le indicazioni di cui ai commi 3, 4 e 5;

c) per l'accensione di fuochi in appositi bracieri o focolai o altre strutture appositamente realizzate, nelle aie, nei giardini privati e condominiali, cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno delle predette aree e terreni, con le modalità di cui al comma 4 - *omissis* -

e) in occasione di eventi di interesse sociale, previa autorizzazione dell'autorità competente, unitamente all'adozione delle opportune prescrizioni, in conformità alle indicazioni di cui ai commi 3 e 4, per prevenire l'insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo. L'interessato informa il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato almeno cinque giorni prima della data della loro esecuzione.

2. Nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 100 metri, non possono accendersi fuochi anche nei fine settimana dei periodi considerati a rischio di incendio.

3. Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafulco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione, qualora si debba eseguire l'abbruciamento delle stoppie, dei residui vegetali delle coltivazioni, dei residui vegetali derivanti dalle attività di ripulitura di argini, della potatura delle siepi ed altre piante, della gestione di impianti arborei.

4. Il conduttore del terreno agricolo deve realizzare una fascia parafulco di protezione di ampiezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco, qualora l'area agricola confini con una strada di ordine comunale o superiore, che ospiti traffico extra-locale nonché sussista continuità nella copertura vegetale fino all'area boscata.

5. In tutti i casi il fuoco deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che siano quanto più possibile vuoti, circoscritti, isolati e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, avendo preventivamente ripulito l'area da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili ed avendo avuto cura di adottare ogni accorgimento idoneo per evitare l'insorgere e il propagarsi del fuoco in altre aree. Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver verificato l'avvenuto spegnimento. Entro le settantadue ore precedenti all'avvio delle operazioni di abbruciamento, gli interessati devono far pervenire opportuna comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, specificando se trattasi di un intervento singolo ed occasionale oppure di una operazione che si protrarrà per un periodo equivalente alla durata della pulizia a scalare dell'area

6. Il fuoco deve essere sempre presidiato, adottando tutte le cautele opportune, in relazione alle caratteristiche della stazione, per evitare l'insorgere ed il propagarsi di esso. Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver verificato il suo avvenuto spegnimento.

Art. 93 Regolamento 7/2005 (Misure per la prevenzione degli incendi nelle aree boscate)

1. E' sempre vietato accendere fuochi nel corso dell'anno per:

a) l'abbruciamento di materiale organico non riconducibile a materiale di risulta di attività agricole e forestali nonché di altro materiale non organico, nelle aree poste a meno di 200 metri dal bosco;

b) eseguire la gestione e la pulizia dei terreni pascolivi e/o rinnovare il cotico erboso.

2. Precedentemente il periodo di rischio di incendio e per la durata dello stesso gli interessati devono:

a) nelle aree agricole adiacenti ai boschi, qualora sussista continuità nella copertura vegetale fino all'area boscata e confinanti con una strada di ordine comunale o superiore che ospiti traffico extra-locale, realizzare una fascia parafulco di ampiezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco;

b) nelle aree di pertinenza a strade di ordine comunale o superiore asfaltate che ospitano traffico extra locale ed a ferrovie, contigue a boschi ovvero distanti meno di 20 metri dal margine della proiezione a terra della chioma delle piante al confine del bosco, evitare il possibile insorgere e propagazione degli incendi, provvedendo, in una fascia di ampiezza di almeno 20 metri, nella quale deve includersi anche la fascia di pertinenza:

1) alla conversione all'alto fusto del soprassuolo;

2) alla potatura delle piante arboree fino ad 1/3 della loro altezza;

3) al taglio periodico della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva ed all'eliminazione dei ricacci delle ceppaie in conversione, fatta eccezione delle specie protette ai sensi della l.r. 61/1974;

4) all'allontanamento del materiale legnoso abbattuto, indipendentemente dalle modalità di esbosco e/o trasporto.

3. I gestori di cabine elettriche, precedentemente al periodo di rischio di incendio, devono provvedere alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 10 metri. Nel caso debba usarsi il fuoco, deve inoltrarsi comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.

4. Il materiale di risulta dalle operazioni di cui ai commi 2 e 3 e l'altro materiale morto suscettibile ad incendiarsi comunque presente nella fascia, può essere ridotto in scaglie e frammenti (cips) e rilasciato sul letto di caduta o può essere asportato. Tale situazione deve essere mantenuta per tutto il periodo di rischio di incendio boschivo.

5. Gli enti pubblici competenti alla gestione delle pertinenze di cui al comma 2, lettera b) possono stipulare convenzioni con i soggetti proprietari o comunque detentori delle aree adiacenti e contigue ai fini della gestione e manutenzione dell'area di pertinenza.

6. Durante il periodo a rischio di incendio, l'utilizzo di fuochi di artificificio, autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia, si deve realizzare a distanze inferiori a 1 chilometro dalle aree boscate o cespugliate. Eventuali deroghe possono essere concesse, unitamente ad opportune prescrizioni per prevenire l'insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo, da parte dell'ente competente, che informa il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato almeno cinque giorni prima della data del loro utilizzo.

Art. 96 Regolamento 7/2005 (Modalità per la repressione degli incendi)

1. Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento. Le segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri:

a) 803555 (Numero Verde) Protezione Civile della Regione Lazio;

b) 1515 Corpo Forestale dello Stato;

c) 115 Vigili del Fuoco;

d) 113 Polizia;

e) 112 Carabinieri.

2. Le persone che, ai sensi della normativa vigente, sono precettate a prestare la propria opera per lo spegnimento di un incendio in un bosco, qualora siano munite di abbigliamento ed idonea attrezzatura, possono collaborare alle operazioni di spegnimento; in caso contrario devono essere impiegate in attività di supporto.

3. L'area percorsa dal fuoco, successivamente allo spegnimento dell'incendio, deve essere sorvegliata per il tempo necessario ad eliminare ogni pericolo di riaccensione.

AVVISA

Che la legge 11 agosto 2014, n. 116, modificando il comma 6-bis dell'art. 182 del D.L.vo n. 152/2006, ha introdotto il divieto di combustione dei residui vegetali, agricoli e forestali, durante il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione.

In caso di violazione della normativa in materia, trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall'art. 84, comma 2 della L. 39/2002 e dagli articoli 133 e 141 del Regolamento di esecuzione, fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.

Dalla Residenza Municipale 15.07.17

Il Sindaco
Dott. Alfredo Graziani